

**Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

## **DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE**

**11 ottobre 2010**

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 15 novembre 2010 al seguente indirizzo:

**C O N S O B**  
**Divisione Studi Giuridici**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 ROMA**

oppure *on-line* per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno**

**I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.**

**INDICE**

**PREMESSA**

**1. FONTI NORMATIVE**

**2. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI**

**3. ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DAI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

**3.1           PREMESSA**

**3.2           RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**3.2.1       Organo con funzioni di amministrazione**

**3.2.2       Organo con funzioni di controllo**

**3.2.3       Organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001**

**3.3       ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO: ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI**

**3.3.1       Premessa**

**3.3.2       Funzione antiriciclaggio**

**3.3.2.1     Inquadramento organizzativo**

**3.3.2.2     Compiti**

**3.3.2.3     Responsabile della funzione antiriciclaggio**

**3.3.2.4     Esterneizzazione**

**3.3.2.5     Rapporti con altre funzioni aziendali**

**3.3.3       Partner responsabile dell'incarico**

**3.3.4       Responsabile/Delegato alle segnalazioni di operazioni sospette**

**3.3.5       Funzione di controllo di qualità**

**3.3.6       Formazione del personale**

**3.3.7       Appartenenza a una "rete"**

**4. DISPOSIZIONI FINALI**

## PREMESSA

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE (c.d. “*Terza Direttiva Antiriciclaggio*”), ha riordinato l’intera normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro, ridisegnando tra l’altro i rapporti di collaborazione tra le “*autorità di vigilanza di settore*” e il ruolo della Consob in tale ambito.

Nel definire le competenze delle Autorità di vigilanza di settore (Consob, Banca d’Italia e Isvap), l’art. 7 del d.lgs. n. 231/2007 prevede in particolare che le stesse:

- vigilino, nell’ambito delle rispettive competenze, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e sul rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231/2007 e dalle relative norme di attuazione. A tal fine le Autorità di vigilanza possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile;
- “*d’intesa tra di loro*” emanino “*disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l’organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria*” ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Per le società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 (di seguito TUF) e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili:

- le sopra citate disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei relativi dati e di organizzazione, procedure e controlli interni finalizzati all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, devono essere emanate dalla Consob (art. 7, comma 2) d’intesa con le altre Autorità;
- l’attività di vigilanza è svolta dalla Consob (art. 7, comma 1).

In materia di revisione contabile è recentemente intervenuto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2006/43/CE (c.d. “*Nuova Ottava Direttiva*”), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati, il quale ha previsto, tra l’altro, un nuovo assetto delle competenze di vigilanza sui revisori legali e sulle società di revisione legale e l’istituzione di un *unico* Registro dei revisori legali e delle società di revisione, la cui tenuta è stata attribuita al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La vigilanza sui revisori legali e sulle società di revisione legale che saranno iscritti in tale Registro è stata attribuita alla Consob, nel caso in cui questi assumano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico<sup>1</sup>, e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel caso in cui

---

<sup>1</sup> Art. 16 d.lgs. n. 39/2010 (*Enti di interesse pubblico*): “1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;

assumano incarichi di revisione legale dei conti su soggetti diversi da enti di interesse pubblico.

Il citato d.lgs. n. 39/2010, entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha previsto una disciplina transitoria (art. 43, comma 7) secondo la quale, “*fino all’emanazione*” dei regolamenti attuativi del medesimo decreto, la Consob “*svolge l’attività di vigilanza (...) con riferimento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*”.

Nelle more dell’attuazione della sopra descritta disciplina, il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007, è quindi rivolto esclusivamente alle società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’art. 161 del TUF e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (che, nonostante sia stato abrogato dall’art. 43 del d.lgs. n. 39/2010, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi).

Infine, si rappresenta che un’altra innovazione in materia di revisione dei conti apportata dal d.lgs. n. 39/2010 consiste nell’attribuzione al Ministero dell’Economia e delle Finanze del compito di iscrivere, sentita la Consob, nel *nuovo* Registro dei revisori legali anche i revisori e gli enti di revisione dei Paesi terzi<sup>2</sup>.

L’art. 43, comma 9 del decreto attribuisce alla Consob, in via transitoria, fino all’avvio del Registro dei revisori legali, il compito di provvedere all’iscrizione dei revisori esteri in un’apposita sezione dell’Albo speciale “*secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti*”<sup>3</sup>.

- 
- e) *le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;*
  - f) *le società di gestione dei mercati regolamentati;*
  - g) *le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;*
  - h) *le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;*
  - i) *le società di intermediazione mobiliare;*
  - l) *le società di gestione del risparmio;*
  - m) *le società di investimento a capitale variabile;*
  - n) *gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;*
  - o) *gli istituti di moneta elettronica;*
  - p) *gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB.*
2. *Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.*
  3. *La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia e l’Isvap, può individuare con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell’ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell’articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile, la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale.*
  4. *Nell’ambito delle società di cui al comma 2, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia e l’Isvap, può individuare con regolamento le società che, in relazione alla rilevanza dell’interesse pubblico all’accuratezza e affidabilità dell’informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo.*
  5. *Con regolamento, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia e l’Isvap, può:*
    - a) *esentare, in tutto o in parte le società di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del medesimo comma, e le società qualificate enti di interesse pubblico ai sensi del comma 4 dall’obbligo di osservare una o più disposizioni del presente decreto legislativo relative agli enti di interesse pubblico;*
    - b) *esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno sulle società di cui al comma 1, lettera a), dall’obbligo di osservare una o più disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 ed estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui all’articolo 20, comma 2.”.*

<sup>2</sup> Ossia “*i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l’entità del Paese terzo emetta esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di valore nominale non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un’altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell’emissione.*” (art. 34, comma 1).

<sup>3</sup> Con la delibera n. 17439 del 27 luglio 2010 la Consob ha definito i termini e le modalità per l’iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nell’Albo speciale delle società di revisione dalla medesima tenuto.

Al riguardo, si precisa che l'iscrizione transitoria dei revisori esteri nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF non rende applicabili le disposizioni di cui al presente provvedimento ai suddetti soggetti, rilevando la mancata iscrizione solo ai fini dell'efficacia giuridica delle relazioni di revisione redatte da tali soggetti<sup>4</sup>.

## **1. FONTI NORMATIVE**

Le presenti disposizioni sono adottate dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007.

## **2. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI**

Le presenti disposizioni sono rivolte alle società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili (di seguito anche "società di revisione iscritte nell'Albo speciale") tenute, dunque, al rispetto degli obblighi stabiliti dal d.lgs. n. 231/2007.

Tali obblighi, come stabilito dall'art. 3, comma 4, del citato decreto, devono essere ottemperati secondo il principio di proporzionalità tenendo conto della *peculiarità* dell'attività professionale svolta e delle *dimensioni* del soggetto abilitato allo svolgimento dell'attività stessa.

Le società di revisione iscritte nell'Albo speciale sono dunque tenute ad applicare le norme di cui alle presenti disposizioni in misura *proporzionata* e coerente con la forma giuridica adottata, le relative dimensioni e l'articolazione organizzativa, così come con le caratteristiche e la complessità delle attività svolte. Con riferimento ai caratteri tipici dell'attività di revisione contabile svolta dalle società di revisione iscritte nell'Albo speciale, occorre considerare che queste svolgono la propria attività ponendo in essere procedure di verifica che, per loro natura, non possono che essere realizzate *a posteriori* rispetto al momento in cui le imprese oggetto di revisione assumono le proprie decisioni e determinano i relativi atti di gestione.

## **3. ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DAI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

### **3.1 PREMessa**

Le presenti disposizioni mirano a introdurre presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, richiedendo alle società di revisione iscritte nell'Albo speciale risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. A tal fine si reputano, in particolare, necessarie:

---

<sup>4</sup> In base all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 39/2010, infatti, il Registro deve indicare chiaramente che i revisori e gli enti di revisione di Paesi terzi sono iscritti in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia. Inoltre, l'art. 34, comma 6, del d.lgs. n. 39/2010 sancisce l'inefficacia giuridica delle relazioni di revisione redatte dai revisori esteri non iscritti nel Registro dei revisori legali.

- la chiara definizione, ai diversi livelli della struttura organizzativa della società di revisione, dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità relative alla prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- l'istituzione di un'apposita funzione incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- la responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni con riguardo alla prevenzione dei rischi in esame;
- la predisposizione di procedure interne finalizzate a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione della relativa documentazione unitamente a quella comprovante gli incarichi professionali ricevuti;
- la definizione di sistemi di controllo interno che siano coerenti con la struttura, la complessità e la dimensione della società di revisione, con la tipologia dei servizi offerti e l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela, e che siano in grado di individuare tempestivamente carenze nelle procedure applicate e nei comportamenti, suscettibili di produrre violazioni da parte del personale e dei collaboratori degli obblighi normativi e delle procedure interne in esame.

### **3.2 RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono tenuti a:

- a) definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio;
- b) adottare linee di indirizzo e direttive idonee a preservare l'integrità aziendale;
- c) porre in atto procedure e altre misure organizzative e operative atte a evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- d) svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi.

L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali deve essere chiaramente definita.

La presente disciplina, nel definire, in particolare, gli assetti organizzativi delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale necessari a prevenire e mitigare i rischi di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tiene conto della circostanza che le società di revisione, ai sensi del sopra citato d.lgs. n. 88/1992, possono costituirsi sia in forma di società di persone sia in quella di società di capitali.

Pertanto, nel presente provvedimento gli organi aziendali sono individuati facendo riferimento a un organo con funzioni di amministrazione e a un organo con funzioni di controllo.

Al riguardo, si precisa che:

a) per organo con funzioni di amministrazione si intendono:

1. il consiglio di amministrazione (per le società per azioni che abbiano adottato il modello tradizionale o monistico di governo societario e, ove presente, per le società a responsabilità limitata);
2. il consiglio di gestione (per le società per azioni che abbiano adottato il modello dualistico di governo societario);
3. i soci amministratori con delega gestionale (per le società semplici, le società in nome collettivo e le società a responsabilità limitata);
4. i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni);
5. gli altri organi aziendali con funzioni di amministrazione, quali comitati esecutivi e/o amministratori delegati;

b) per organo con funzioni di controllo si intendono:

1. il collegio sindacale (per le società per azioni che abbiano adottato il modello tradizionale di governo societario ed eventualmente per le società a responsabilità limitata);
2. il consiglio di sorveglianza (per le società per azioni che abbiano adottato il modello dualistico di governo societario);
3. il comitato per il controllo sulla gestione (per le società per azioni che abbiano adottato il modello monistico di governo societario);
4. i soci amministratori senza delega gestionale (per le società semplici, le società in nome collettivo e le società a responsabilità limitata prive di collegio sindacale);
5. i soci accomandanti (per le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni);
6. gli altri eventuali organi aziendali cui siano attribuite internamente funzioni di controllo nei riguardi della gestione societaria.

### **3.2.1 Organo con funzioni di amministrazione**

L'organo con funzioni di amministrazione, nello svolgimento dei propri compiti di supervisione strategica:

- individua orientamenti strategici e politiche di gestione dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo adeguati all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività svolta dalla società di revisione iscritta nell'Albo speciale (c.d. approccio basato sul rischio);
- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano assegnati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le stesse siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al loro interno adeguato, completo e tempestivo, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 231/2007;
- delinea un assetto dei controlli interni organico e coordinato, funzionale alla tempestiva rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- esamina, almeno una volta l'anno, le relazioni sull'attività svolta dal responsabile della funzione antiriciclaggio e sui controlli eseguiti dalle funzioni competenti;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza.

L'organo con funzioni di amministrazione, nello svolgimento dei propri compiti di gestione:

- cura la realizzazione e l'aggiornamento delle procedure interne;
- definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;
- predispone le procedure operative tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida espresse dalle Autorità competenti e dai diversi organismi internazionali nonché dei mutamenti del quadro normativo, ivi compresi i principi di revisione;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano la corretta identificazione anagrafica del cliente, l'acquisizione e il costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del suo profilo economico-finanziario;
- definisce le procedure per l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette:
  - a) definisce una procedura in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura;
  - b) adotta misure volte ad assicurare la massima riservatezza sull'identità delle persone che hanno dato luogo alle segnalazioni di operazioni sospette;
- definisce le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo ai sensi dell'art. 52 del decreto;



- approva i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- adotta strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori.

### **3.2.2 Organo con funzioni di controllo**

L'organo con funzioni di controllo:

- vigila sull'osservanza della normativa e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio avvalendosi:
  - a) delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari;
  - b) dei flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile della funzione antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno, in particolare dalla funzione di controllo di qualità;
- valuta l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
- promuove approfondimenti sulle cause delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e l'adozione delle relative misure correttive;
- viene sentito in merito alla nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e alla definizione della configurazione complessiva dei sistemi di gestione e di controllo del rischio di riciclaggio;
- comunica alle Autorità di vigilanza:
  - a) senza ritardo, tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possono costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 [art. 52, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 231/2007];
  - b) entro trenta giorni, le infrazioni di cui all'art. 52, comma 2, lett. d), del medesimo decreto.

### **3.2.3 Organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001**

L'articolo 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001 configura la responsabilità dell'impresa anche per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del Codice penale, commessi dai soggetti indicati dall'articolo 5 del decreto medesimo nell'interesse o a vantaggio dell'impresa stessa. Al fine di attenuare tale rischio legale, le imprese possono dotarsi di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie.

Per garantire l'efficienza e il buon funzionamento di tali modelli, un ruolo cruciale è attribuito ad un "*organismo di vigilanza*" dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001, l'organismo di vigilanza assolve i seguenti compiti:

- contribuisce in via preventiva alla definizione del modello organizzativo idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* del Codice penale;
- vigila sul funzionamento dei modelli organizzativi previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e sul rispetto delle procedure ivi previste;
- nel caso in cui un reato sia comunque commesso, ne analizza in via successiva le cause per individuare le misure correttive più idonee.

L'art. 52 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che l'organismo di vigilanza sia tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel medesimo decreto e a effettuare le prescritte segnalazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'organismo di vigilanza può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti e riceve flussi informativi dalle funzioni aziendali.

### **3.3 ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO: ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI**

#### **3.3.1 Premessa**

Al fine di garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è necessario un ampio coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali e le strutture; particolare attenzione deve essere riservata alle operazioni di acquisizione e conservazione dei dati e delle informazioni, nonché alla tempestiva elaborazione e disponibilità degli stessi.

In tale contesto assume un ruolo fondamentale il responsabile della funzione antiriciclaggio, al quale competono funzioni complesse di verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi e di supporto e consulenza sulle scelte gestionali.

#### **3.3.2 Funzione antiriciclaggio**

##### **3.3.2.1 Inquadramento organizzativo**

Le società di revisione iscritte nell'Albo speciale si dotano di una funzione specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; l'organizzazione di tale funzione è coerente con le peculiarità dimensionali e operative delle società stesse. La funzione è indipendente e dotata di risorse, anche economiche, qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere.

La funzione ha accesso a tutte le attività svolte dalla società di revisione nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

I diversi compiti in cui si articola l'attività della funzione possono essere affidati a strutture organizzative diverse, già presenti nell'ambito delle società di revisione, purché il processo di gestione dei rischi sia ricondotto ad unità mediante la nomina di un responsabile con compiti di coordinamento e di supervisione. La funzione in argomento può anche essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di *risk management*.

### **3.3.2.2 Compiti**

La funzione antiriciclaggio verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge e regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine, la funzione provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare all'individuazione degli assetti organizzativi e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi in discorso e verificare nel continuo il loro grado di efficacia;
- verificare l'idoneità dei modelli organizzativi e delle procedure adottati e proporre le opportune modifiche organizzative e procedurali al fine di assicurare un adeguato presidio degli stessi rischi;
- prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico aziendale;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione.

La funzione antiriciclaggio può essere chiamata a svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive – appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. Laddove tale compito venga attribuito alle strutture operative, il responsabile antiriciclaggio verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea, sottoponendo ad attento controllo tale processo e i relativi esiti.

La funzione predisporre un documento, da sottoporre all'approvazione dell'organo con funzioni di amministrazione, che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il documento deve essere disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori.

La funzione valuta:

- l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione;
- l'adeguatezza dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette;
- l'efficace rilevazione delle altre fattispecie oggetto di obbligo di comunicazione;
- l'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

Nella valutazione dell'adeguatezza di tali procedure, la funzione può effettuare controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

Almeno una volta l'anno, la funzione presenta agli organi aziendali una relazione sulle iniziative intraprese, sulle carenze rilevate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa.

In qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, la funzione collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II, del d.lgs. n. 231/2007.

### **3.3.2.3 Responsabile della funzione antiriciclaggio**

Le società di revisione iscritte nell'Albo speciale nominano un responsabile della funzione antiriciclaggio che sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. In considerazione della rilevanza dei compiti attribuiti, è opportuno che nella normativa interna vengano definiti i presidi posti a tutela della stabilità e dell'indipendenza di tale responsabile.

Il responsabile della funzione antiriciclaggio rientra, a tutti gli effetti, nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo. La nomina e la revoca sono di competenza dell'organo con funzioni di amministrazione, sentito l'organo con funzioni di controllo. La responsabilità della funzione può essere attribuita al responsabile della funzione di *risk management*, ove presente. Le società di revisione iscritte nell'Albo speciale comunicano tempestivamente alla Consob la nomina e la sostituzione del responsabile della funzione antiriciclaggio.

La persona incaricata della funzione non deve avere responsabilità dirette di aree operative, né deve essere gerarchicamente dipendente dai soggetti responsabili di dette aree. Qualora giustificato dalle ridotte dimensioni della società di revisione, la responsabilità della funzione può essere attribuita a un socio o a un amministratore, purché privi di deleghe gestionali.

Il personale chiamato a collaborare nella funzione, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti a detti compiti.

#### **3.3.2.4 Esternalizzazione**

Lo svolgimento della funzione antiriciclaggio può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza. La responsabilità per la corretta gestione dei rischi in discorso resta, in ogni caso, in capo alla società di revisione iscritta nell'Albo speciale.

In caso di esternalizzazione, la società di revisione iscritta nell'Albo speciale deve comunque nominare un preposto interno alla funzione antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'*outsourcer*; la società di revisione iscritta nell'Albo speciale deve inoltre adottare le cautele che sul piano organizzativo siano necessarie a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali sulla funzione esternalizzata.

L'esternalizzazione deve essere formalizzata in un accordo che definisca quanto meno:

- la compiuta indicazione degli obiettivi da perseguire;
- la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del preposto interno alla funzione antiriciclaggio e degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;
- la possibilità per la Consob e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di accedere alle informazioni utili per l'attività di supervisione e controllo.

#### **3.3.2.5 Rapporti con altre funzioni aziendali**

Al fine di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, la funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali e, in particolare, con le funzioni di controllo di qualità, delle risorse umane e dei sistemi informativi, con l'area legale, l'organizzazione e il *risk management*.

L'adeguatezza e l'efficacia della funzione antiriciclaggio devono essere sottoposte a verifica periodica da parte della struttura deputata al monitoraggio delle procedure di controllo di qualità; pertanto, al fine di assicurare l'imparzialità delle verifiche, la funzione antiriciclaggio non può essere affidata a tale struttura. Il responsabile del monitoraggio delle procedure di controllo di

qualità informa il responsabile della funzione antiriciclaggio delle carenze rilevate nel corso delle attività di verifica.

### **3.3.3 Partner responsabile dell'incarico**

Il *partner* responsabile dell'incarico valuta il rischio di riciclaggio nella fase di accettazione del cliente e dell'incarico e in sede di valutazione periodica dello stesso in modo tale da formarsi un giudizio sia in merito al rischio cliente in generale, sia in merito al grado di rischio specifico di riciclaggio associabile al cliente oggetto di valutazione.

Nel caso di assegnazione di un grado di rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il *partner* dell'incarico deve comunicare tale situazione alla funzione di *risk management*, al fine sia di concordare il livello di rischio generale da assegnare al cliente, sia di decidere se accettare/continuare o meno a prestare servizi allo stesso, nonché allo scopo di stabilire eventuali azioni ritenute necessarie.

Gli incarichi a rischio elevato di riciclaggio devono essere inoltre segnalati al responsabile della funzione antiriciclaggio.

### **3.3.4 Responsabile/Delegato alle segnalazioni di operazioni sospette**

Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007, compete al legale rappresentante della società di revisione iscritta nell'Albo speciale ovvero ad un suo delegato:

- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.

La persona nominata delegato deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Il delegato non deve avere responsabilità dirette in aree operative, né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree. Il ruolo e le responsabilità del legale rappresentante ovvero del delegato devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura.

La delega per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni pervenute può essere attribuita al responsabile della funzione antiriciclaggio, purché la funzione non sia stata esternalizzata. La medesima delega non può essere conferita al responsabile della funzione di controllo di qualità. Il nominativo del legale rappresentante ovvero del delegato va comunicato alla UIF.

I soggetti di cui all'art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 devono avere libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e possono acquisire informazioni utili dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

Essi svolgono un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrispondono tempestivamente a sue eventuali richieste di approfondimento.

Il delegato ovvero il legale rappresentante comunicano, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile dell'incarico che ha effettuato la segnalazione.

### **3.3.5 Funzione di controllo di qualità**

La funzione di controllo di qualità nell'ambito dei relativi programmi di monitoraggio verifica l'osservanza delle disposizioni normative e delle procedure interne in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In tale ambito, la funzione, tra l'altro, verifica:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della prestazione professionale;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- il corretto funzionamento dell'Archivio Unico Informatico;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori, nonché dei responsabili delle strutture operative (uffici, settori), nell'attuazione dell'obbligo della collaborazione attiva di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 231/2007.

Gli interventi, sia a distanza che ispettivi, devono essere oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La funzione di controllo di qualità deve svolgere altresì interventi di *follow-up* al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità ad evitare analoghe situazioni nel futuro. Tale funzione deve altresì svolgere periodicamente *test* di allineamento tra le varie procedure amministrativo-contabili e quella di alimentazione e gestione dell'Archivio Unico Informatico.

Infine, la funzione di controllo di qualità deve riportare agli organi con funzioni di amministrazione e controllo compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti.

### **3.3.6 Formazione del personale**

L'obbligo di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 231/2007 è di norma assolto dal responsabile della funzione antiriciclaggio della società di revisione iscritta nell'Albo speciale o, diversamente, dal rappresentante legale della stessa; tali soggetti, coordinandosi con il responsabile della formazione del personale, individuano programmi di formazione finalizzati ad assicurare a tutto il personale professionale delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale una conoscenza

aggiornata della normativa, delle sue modalità di attuazione, nonché della prassi in materia di antiriciclaggio.

Specifici programmi di formazione devono essere pianificati per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio. A tali dipendenti si richiede un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

L'attività di formazione del personale professionale deve essere pianificata e svolta con continuità e sistematicità. Annualmente deve essere sottoposta all'organo con funzioni di amministrazione una relazione sull'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.

Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dalle associazioni di categoria o da altri organismi esterni, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

### **3.3.7 Appartenenza a una “rete”**

Le società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF che appartengono a una “rete”, nell'adottare le eventuali direttive e/o procedure in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo definite all'interno della “rete”, sono tenute ad apportare alle medesime le integrazioni e/o le modifiche necessarie al fine di garantire un pieno rispetto delle vigenti disposizioni nazionali di riferimento.

## **4. DISPOSIZIONI FINALI**

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° giugno 2011.